

ISTRUZIONE

Messa in rito antico, istruzioni per l'uso

ATTUALITÀ

13_05_2011

**Massimo
Introvigne**



Il 13 maggio 2011 la Pontificia Commissione «Ecclesia Dei» ha pubblicato [l'attesa Istruzione «Universae Ecclesiae»](#) sull'applicazione della Lettera Apostolica Motu Proprio data «Summorum Pontificum» di S.S. Benedetto XVI. Come si ricorderà, tale lettera apostolica del 7 luglio 2007 liberalizzava l'uso della liturgia «antica», celebrata secondo il rito detto di san Pio V (1504-1572) e con l'uso del Messale del 1962 del beato Giovanni XXIII (1881-1963). L'Istruzione riporta l'approvazione esplicita di Benedetto XVI e porta la

data formale del 30 aprile 2011, festa liturgica di san Pio V.

L'Istruzione interviene su una materia quanto mai controversa, e per comprenderne la portata è necessaria un po' di storia. Dopo la riforma liturgica del 1969 del servo di Dio Paolo VI (1897-1978) – che non si limitava a passare dal latino alle lingue correnti, ma modificava profondamente la liturgia – si poneva il problema della sorte della liturgia precedente, la cosiddetta «Messa antica» o «Messa di san Pio V», spesso detta anche «Messa in latino», ma in modo impreciso perché anche la Messa secondo la riforma del 1969 può essere celebrata in lingua latina. Non poteva esistere nessun dubbio sulla volontà del servo di Dio Paolo VI di rendere la «nuova Messa» obbligatoria come rito ordinario della Chiesa latina, mentre le Chiese orientali conservavano le loro antiche liturgie. Qualcuno riteneva che la Messa antica fosse stata abrogata, e fosse vietata salvo speciali permessi o indulti concessi a singoli o congregazioni: un'obiezione che si fondava anche su commenti privati e interviste dello stesso servo di Dio Paolo VI.

In favore della Messa antica sorse un vasto movimento, che in parte accettò anche la nuova Messa accanto all'antica, in parte rifiutò la Messa nuova, andando nel secondo caso a confluire nella galassia di movimenti – il più noto dei quali è la Fraternità Sacerdotale San Pio X fondata da monsignor Marcel Lefebvre (1905-1991) – che contestavano anche tutti o alcuni dei documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II. Per questi movimenti la Messa antica non era l'unica – e forse neppure la principale – ragione di dissenso con Roma, ma ne divenne in qualche modo la bandiera. Proprio in occasione della scomunica di mons. Lefebvre nel 1988, come l'Istruzione *Universae Ecclesiae* ora ci ricorda, il beato Giovanni Paolo II (1920-2005), il quale «con lo speciale Indulto *Quattuor abhinc annos*, emanato nel 1984 dalla Sacra Congregazione per il Culto Divino, [aveva concesso] a determinate condizioni la facoltà di riprendere l'uso del Messale Romano promulgato dal Beato Papa Giovanni XXIII», «con il Motu Proprio "Ecclesia Dei" [appunto] del 1988, esortò i Vescovi perché fossero generosi nel concedere tale facoltà in favore di tutti i fedeli che lo richiedevano». In seguito a tale motu proprio nacquero anche gli istituti detti appunto «Ecclesia Dei» costituiti da sacerdoti e religiosi i quali intendevano preservare il rito antico e nello stesso tempo aderivano al Magistero conciliare e post-conciliare dei Pontefici, prendendo esplicitamente le distanze da mons. Lefebvre. Questi istituti, pur celebrando con il rito antico, s'impegnavano a non contestare non solo la validità – che non era contestata neppure da mons. Lefebvre, almeno in via generale – ma neppure la legittimità del nuovo rito.

Con il motu proprio *Summorum Pontificum* Benedetto XVI – dal momento che l'appello ai vescovi perché «fossero generosi», per usare un eufemismo, non sempre era

stato accolto – fece un passo in più. Chiari definitivamente che l'antico rito non era stato «mai abrogato» e che rito antico e rito nuovo sono «due usi dell'unico rito romano». Svincolò dall'approvazione previa dei vescovi le Messe private di singoli sacerdoti – cui peraltro, spiegò, «possono essere ammessi – osservate le norme del diritto – anche i fedeli che lo chiedessero di loro spontanea volontà», e quelle di ordini e società religiose, ordinando che potessero essere celebrate con il rito antico senza richiedere alcun permesso. Per le parrocchie e i santuari il Papa chiedeva ai parroci e rettori di «accogliere volentieri» le richieste di fedeli legati al rito antico e, qualora ci fossero problemi con i parroci, invitava i fedeli a rivolgersi al vescovo, a sua volta – scriveva Benedetto XVI – «vivamente pregato di esaudire il loro desiderio». Se il vescovo «non può provvedere», aggiungeva il motu proprio, «la cosa venga riferita alla Commissione Pontificia "Ecclesia Dei"».

Trascorsi tre anni dal motu proprio del 2007, com'era stato annunciato, è stata promossa un'inchiesta tra i vescovi di rito latino, dei cui risultati si è tenuto conto per l'Istruzione *Universae Ecclesiae*. L'Istruzione sintetizza la triplice finalità del motu proprio del 2007, così articolandola: «a) offrire a tutti i fedeli la Liturgia Romana nell'usus antiquior, considerata tesoro prezioso da conservare; b) garantire e assicurare realmente, a quanti lo domandano, l'uso della forma straordinaria; c) favorire la riconciliazione in seno alla Chiesa». Quanto al secondo punto, si sottolinea come tale facoltà «vada interpretata in un senso favorevole ai fedeli che ne sono i principali destinatari».

È impensabile che non si sia tenuto conto anche delle tante lamentele pervenute alla commissione «Ecclesia Dei» nei confronti di vescovi i quali non applicavano le norme del motu proprio, quando pure non lo criticavano esplicitamente o ne promuovevano una sorta di boicottaggio. Forse tenendo conto di questi problemi, la *Universae Ecclesiae* ribadisce anzitutto che «il Motu Proprio *Summorum Pontificum* costituisce una rilevante espressione del Magistero del Romano Pontefice e del munus a Lui proprio di regolare e ordinare la Sacra Liturgia della Chiesa e manifesta la Sua sollecitudine di Vicario di Cristo e Pastore della Chiesa Universale», formula particolarmente impegnativa e solenne per indicare un Magistero da cui dovrebbe essere impensabile che un vescovo cattolico si discosti.

Una parte centrale della *Universae ecclesiae* riguarda appunto il ruolo dei vescovi. Essi sono chiamati ad «adottare le misure necessarie per garantire il rispetto della forma straordinaria del Rito Romano, a norma del Motu Proprio *Summorum Pontificum*». Adottare le «misure necessarie» per conseguire un certo scopo evidentemente esclude la messa in discussione o il boicottaggio di quello scopo. Certo,

afferma l'Istruzione, i vescovi «devono vigilare in materia liturgica per garantire il bene comune e perché tutto si svolga degnamente, in pace e serenità nella loro Diocesi», ma questa vigilanza non può essere arbitraria. Al contrario, deve essere «sempre in accordo con la mens del Romano Pontefice chiaramente espressa dal Motu Proprio *Summorum Pontificum*». Detto in altre parole, ai vescovi non spetta decidere se è opportuno affiancare al nuovo rito, che evidentemente mantiene il suo ruolo di rito ordinario, il rito antico come rito straordinario. Questo è già stato deciso dal Papa. Ai vescovi spetta semmai stabilire come possa essere introdotto o conservato nelle loro diocesi il rito antico, in stretta conformità non solo alla lettera ma anche alla mens, cioè allo spirito, del motu proprio, il cui scopo è favorire il rito antico e non ostacolarlo.

Dal momento che le controversie non saranno certo arrestate dalla *Universae Ecclesiae*, molto opportunamente l'Istruzione trasforma il semplice «riferimento» alla Commissione «Ecclesia Dei» del motu proprio in una vera e propria procedura giuridica di appello: «In caso di controversia o di dubbio fondato circa la celebrazione nella forma straordinaria, giudicherà la Pontificia Commissione Ecclesia Dei».

L'Istruzione ribadisce che per le Messe private non è necessario chiedere alcun permesso, e che esigere tali permessi è un abuso. Precisa pure che «nel caso di un sacerdote che si presenti occasionalmente in una chiesa parrocchiale o in un oratorio con alcune persone ed intenda celebrare nella forma straordinaria, come previsto dagli artt. 2 e 4 del Motu Proprio *Summorum Pontificum*, il parroco o il rettore di chiesa o il sacerdote responsabile di una chiesa, ammettano tale celebrazione, seppur nel rispetto delle esigenze di programmazione degli orari delle celebrazioni liturgiche della chiesa stessa». È dunque chiaro che se un gruppo di fedeli, accompagnato da un proprio sacerdote, si presenta in una chiesa per celebrare una Messa con il rito antico il parroco non può rispondere «Sono contrario alla Messa antica» oppure «Devo chiedere al vescovo». Se la Chiesa non è impegnata da altre celebrazioni, il parroco o rettore deve «ammettere tale celebrazione».

O meglio, la deve ammettere a meno che gli consti che le persone e i sacerdoti che la chiedono fanno parte di gruppi che rifiutano l'autorità del Papa, non solo in teoria ma anche in pratica – per esempio contestandone sistematicamente il Magistero –, ovvero di gruppi che, anche accettando in generale l'autorità del Pontefice, rifiutino la validità o la legittimità della nuova Messa. La formula è molto precisa: «I fedeli che chiedono la celebrazione della forma straordinaria non devono in alcun modo sostenere o appartenere a gruppi che si manifestano contrari alla validità o legittimità della Santa Messa o dei Sacramenti celebrati nella forma ordinaria e/o al Romano Pontefice come Pastore Supremo della Chiesa universale».

Sono esclusi dai benefici della *Universae Ecclesiae* non solo i fedeli che «appartengano» ai gruppi che il Papa in altra occasione ha chiamato «anticonciliaristi» ma anche coloro, che pur senza «appartenervi», li «sostengano» con parole, scritti o offerte. Non solo coloro che contestano l'autorità del Papa ma anche quelli che contestano «solo» la nuova Messa. E per essere rubricati fra tali contestatori non è necessario mettere in dubbio la «validità» del nuovo rito; è sufficiente contestarne la «legittimità». I due concetti, canonicamente, non sono sinonimi, e la norma sembra scritta quasi apposta per descrivere la posizione della Fraternità Sacerdotale San Pio X, la quale afferma che – a certe condizioni – la nuova Messa è valida, ma afferma pure che non è «legittima», cioè non è una Messa cui i fedeli possano assistere senza mettere in pericolo la loro fede.

Per quanto riguarda le regolari celebrazioni nelle parrocchie e nei santuari, l'Istruzione offre precisazioni sulla questione del cosiddetto «gruppo stabile» (*coetus fidelium stabiliter existens*) che è titolato a richiederla. «Un *coetus fidelium* potrà dirsi *stabiliter existens* ai sensi dell'art. 5 § 1 del Motu Proprio *Summorum Pontificum*, quando è costituito da alcune persone di una determinata parrocchia che, anche dopo la pubblicazione del Motu Proprio, si siano unite in ragione della loro venerazione per la Liturgia *nell'Usus Antiquior*, le quali chiedono che questa sia celebrata nella chiesa parrocchiale o in un oratorio o cappella; tale *coetus* può essere anche costituito da persone che provengano da diverse parrocchie o Diocesi e che a tal fine si riuniscano in una determinata chiesa parrocchiale o in un oratorio o cappella». Non è dunque obbligatorio che tutti i membri del gruppo stabile siano della stessa parrocchia, anzi neppure della stessa diocesi.

Anche nel caso in cui non ci sia un «gruppo stabile» abbastanza numeroso, il vescovo non è autorizzato a chiudere la pratica magari tirando un sospiro di sollievo. Al contrario, spiega l'Istruzione, «nei casi di gruppi numericamente meno consistenti, ci si rivolgerà all'Ordinario del luogo per individuare una chiesa in cui questi fedeli possano riunirsi per ivi assistere a tali celebrazioni, in modo tale da assicurare una più facile partecipazione e una più degna celebrazione della Santa Messa». Anche qui, «individuare una chiesa» è cosa evidentemente diversa dal rispondere che non c'è nessuna chiesa disponibile.

Ci vuole, certo, un «sacerdote idoneo». Ma, precisa l'Istruzione, non c'è bisogno di un provetto liturgista o di un docente universitario di lingua latina. Per il latino, è sufficiente «una sua conoscenza basilare, che permetta di pronunciare le parole in modo corretto e di capirne il significato». Per «la conoscenza dello svolgimento del Rito, si presumono idonei i sacerdoti che si presentano spontaneamente a celebrare nella

forma straordinaria, e l'hanno usato precedentemente».

Certo, questo è un punto di partenza. La Chiesa vuole che la sua liturgia sia la più degna possibile e per questo «si chiede agli Ordinari di offrire al clero la possibilità di acquisire una preparazione adeguata alle celebrazioni nella forma straordinaria. Ciò vale anche per i Seminari, dove si dovrà provvedere alla formazione conveniente dei futuri sacerdoti». Mancano perfino i sacerdoti in grado d'insegnare come si celebra con il vecchio rito? Risponde l'Istruzione che «nelle Diocesi dove non ci siano sacerdoti idonei, i Vescovi diocesani possono chiedere la collaborazione dei sacerdoti degli Istituti eretti dalla Pontificia Commissione Ecclesia Dei, sia in ordine alla celebrazione, sia in ordine all'eventuale apprendimento della stessa».

Altre norme precisano che nel Messale del 1962 in latino «potranno e dovranno essere inseriti nuovi santi e alcuni dei nuovi prefazi», secondo norme che saranno emanate in seguito; che i sacerdoti che lo desiderano possono usare il Breviario del 1962 in lingua latina; e che è confermata la facoltà di usare la formula antica per la Cresima, mentre per l'Ordine sacro l'antico rito può essere seguito solo negli istituti «Ecclesia Dei» «e in quelli dove si mantiene l'uso dei libri liturgici della forma straordinaria», dunque non nelle diocesi, il che spiacerà a qualche sostenitore del rito antico.

Al di là di questo ultimo elemento, il senso generale dell'Istruzione è chiaro. Si tratta di un'Istruzione a favore della maggiore diffusione del rito antico, e intesa a rimuovere gli ostacoli che derivano da un'errata o maliziosa lettura del precedente motu proprio. Tutto questo – come Benedetto XVI ha precisato nel discorso del 6 maggio 2011 ai partecipanti al IX Congresso Internazionale di Liturgia, che *La Bussola Quotidiana* ha a suo tempo presentato e commentato – non per contrapporre riforma liturgica e rito antico, ma per integrarli e «riconciliarli». «Non poche volte – ha detto il Papa in quell'occasione – si contrappone in modo maldestro tradizione e progresso. In realtà, i due concetti si integrano: la tradizione è una realtà viva, include perciò in se stessa il principio dello sviluppo, del progresso. Come a dire che il fiume della tradizione porta in sé anche la sua sorgente e tende verso la foce». Il Papa chiede dunque insieme ossequio alla riforma liturgica del servo di Dio Paolo VI e al motu proprio del 2007: «piena fedeltà alla ricca e preziosa tradizione liturgica e alla riforma voluta dal Concilio Vaticano II, secondo le linee maestre della [costituzione sulla liturgia del Vaticano II] *Sacrosanctum Concilium* e dei pronunciamenti del Magistero».